



BANDO PUBBLICO PER CONTRIBUTI PER AFFITTI ONEROSI DOMANDE

BANDO ANNO 2026 PER AFFITTI PAGATI NELL'ANNO 2025

(ai sensi della Legge 9.12.1998 n. 431 e L.R. 1/2016 art. 19-
Reg n.066/Pres/2020 e ss.mm.ii)

DATA APERTURA BANDO: ORE 12.00 del 19 MARZO 2026

DATA CHIUSURA BANDO: ORE 13.00 del 05 MAGGIO 2026

1. Finalità

Il Comune di Pordenone pubblica il presente bando per la concessione ed erogazione degli incentivi al sostegno dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione di cui all'art. 11 della L. 431/98, dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all'art. 19 della L.R. 19/02/2016, n. 1 e D.P.Reg. 15 aprile 2020, n. 066/Pres. e ss.mm.ii.

Tale intervento è finalizzato al sostegno delle locazioni attraverso un supporto economico alle famiglie che hanno pagato il canone di locazione di alloggi di proprietà sia pubblica che privata (con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, meglio conosciuti come case popolari- ATER) al netto degli oneri accessori (spese condominiali, gas, luce, acqua, ecc.).

2. Beneficiari

Possono presentare domanda le seguenti tipologie di beneficiari:

- soggetti esterni all'edilizia residenziale pubblica e, quindi, conduttori di alloggi a mercato libero che, a causa delle particolari condizioni economiche, hanno un elevato rapporto tra canone e reddito;
- soggetti attualmente fruitori dell'edilizia residenziale pubblica o di edilizia sovvenzionata (ATER), che nell'anno 2025 hanno sostenuto canoni di affitto per alloggi sul libero mercato;

Sostanzialmente i beneficiari di cui al presente bando sono i soggetti che hanno occupato per l'anno 2025 un alloggio in affitto e si trovano in particolari condizioni economiche, come più avanti riportato.

In caso di contratto di locazione intestato a diversi soggetti non facenti parte dello stesso nucleo anagrafico la domanda va presentata da ogni soggetto contitolare ed il contributo è riconoscibile per la quota di rispettiva titolarità (spesa direttamente sostenuta e rimasta effettivamente a carico del richiedente).

La domanda può essere presentata da uno solo dei soggetti contitolari qualora questi appartengano allo stesso nucleo familiare degli altri contitolari e il contributo sarà riconosciuto per intero, fermo restando che la spesa sia stata direttamente sostenuta e sia rimasta effettivamente a carico del richiedente stesso.



3. Requisiti soggettivi dei richiedenti

I richiedenti la concessione del contributo devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

- A. essere maggiorenne;
- B. essere residente nel Comune di Pordenone al momento di presentazione della domanda, anche per canoni pagati per contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia;
- C. Essere cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione Europea o essere un loro familiare o, nel caso di cittadino extracomunitario, possedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, la carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno annuale; le suddette categorie di cittadini devono **risiedere nel Comune di Pordenone al momento della presentazione della domanda ed essere residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi continuativi**. Per i corregionali espatriati e rimpatriati di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 "Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati" ossia i corregionali espatriati e rimpatriati, per i quali la stessa norma precisa che i periodi di permanenza all'estero sono utili al fine del computo della residenza sul territorio regionale;
- D. aver pagato per l'anno 2025 il canone a fronte di contratti di locazione di alloggi siti nel Comune di Pordenone oppure in altri comuni della Regione Friuli Venezia Giulia adibiti a propria residenza e prima casa;
- E. essere conduttore, ovvero essere stato conduttore nell'anno per cui si chiede il contributo di un alloggio privato o pubblico non di lusso con le seguenti caratteristiche:
 - non per quote di alloggio, né avente finalità turistiche,
 - adibito a prima casa e di residenza anagrafica
 - con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata,
 - non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9,
 - con contratto/i regolarmente registrato/i e per il/i quale/i è stata regolarmente rinnovata la tassa annuale di registrazione se non soggetto a cedolare secca
 - ubicato/i nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia,
 - il cui contratto non deve essere stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente L.R. 2000 n. 7) e non rientrante nella categoria di contratti transitori per universitari;
- F. **non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari, anche per quote, di altri alloggi, ubicati all'interno del territorio nazionale o all'estero, con esclusione di:**
 - alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio già attivate;
 - quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevuti per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare;
 - nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado;



- proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
- proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione legale o divorzio al coniuge o al convivente di fatto o parte dell'unione civile.
Il suddetto requisito (art. 3 lett. F) va esteso anche agli altri componenti il nucleo familiare, considerato ai fini ISEE.

G. non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli artt. 178 e 179 del codice penale;

H. appartenere ad una delle seguenti condizioni familiari con:

a) un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione della situazione economica equivalente ISEE) **non superiore a 15.908,10, da elevare del 20% (euro 19.098,72) per i nuclei composti da 1 solo componente)** e con l'incidenza del canone di locazione sul valore ISEE non inferiore al 14%;

oppure

b) un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione della situazione economica equivalente ISEE) **non superiore a €. 20.000,00 da elevare del 20% (euro 24.000,00) per i nuclei composti da 1 solo componente)** e con l'incidenza del canone di locazione sul valore ISEE non inferiore al 24%.

In entrambi i casi sopra descritti, il valore ISE del nucleo familiare non deve superare € 30.000,00.

FASCIA	INCIDENZA DEL CANONE ANNUO SUL VALORE ISEE	ISE	ISEE PER NUCLEI COMPOSTI DA PIU' COMPONENTI	ISEE PER NUCLEI COMPOSTI DA UN SOLO COMPONENTE
A	Pari o superiore al 14%	Fino a € 30.000,00	Fino a € 15.908,10	Fino a € 19.098,72
B	Pari o superiore al 24%	Fino a € 30.000,00	Tra € 15.908,11 e € 20.000,00	Tra € 19.098,73 e € 24.000,00

I. **Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare fragilità sociale o economica**, di cui all'articolo 5, comma 1, del Regolamento n. 066/Pres. del 15 aprile 2020 e ss.mm.ii, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, il contributo teorico è aumentato fino ad un massimo del 25% (viene riconosciuto il 5% per singola situazione). Ai fini dell'individuazione delle categorie di soggetti si considerano le seguenti situazioni:



- a) **anziani**, persone che hanno compiuto sessantacinque anni di età;
- b) **giovani**, persona singola o coppia che non ha/hanno compiuto i trentacinque anni di età;
- c) **soggetto singolo con minori**, intendendosi quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori;
- d) **disabili**, intendendosi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- e) **famiglie monoreddito**, intendendosi quelle composte da più persone il cui indicatore ISE risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare;
- f) **famiglie numerose**, intendendosi quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi in numero non inferiore a tre;
- g) **famiglie con anziani o disabili a carico**, intendendosi quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile;
- h) **soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto**, di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile

Si precisa che per la valutazione del possesso dei requisiti sopra indicati per "nucleo familiare" e "famiglia" si intendono quelli definiti ai fini ISEE ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, alla data di presentazione della domanda.

- L. non avere presentato e non presentare richiesta ad altro Comune per beneficiare del contributo di cui al presente bando relativamente ai canoni dovuti per lo stesso periodo dell'anno.
- M. Non usufruire per l'anno 2025, delle detrazioni fiscali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di conduttori di alloggi a titolo di abitazione principale.

4. Entità e modalità di erogazione dei contributi

Il contributo da corrispondere deve consentire di contenere l'incidenza del canone di locazione - al netto degli oneri accessori - sulla situazione economica equivalente, con l'osservanza dei seguenti criteri stabiliti dal Reg. Reg.le del 15 aprile 2020 n. 066/Pres. e ss.mm.ii:

- a) per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al D.P.C.M. 159/2013, non superiore a € 15.908,10 l'incidenza del canone di locazione sul valore ISEE va ridotta fino al 14% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a €. 3.110,00 all'anno (per esempio: se il canone incide per il 20% ed il nucleo si trova in questa fascia di indicatore, per cui l'incidenza minima è stabilita al 14%, il contributo dovrà essere pari alla differenza percentuale e cioè al 6% dell'indicatore, e comunque non superiore a €.3.110,00); per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo da assegnare va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato pagato e rimasto effettivamente a carico del richiedente il canone di locazione;
- b) per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al D.P.C.M. 159/2013, non superiore a €. 20.000,00 l'incidenza del canone di locazione sul valore ISEE va ridotta fino al 24% ed il contributo da assegnare non deve



comunque essere superiore a € 2.330,00 all'anno (per esempio: se il canone incide per il 30% ed il nucleo si trova in questa fascia di indicatore, per cui l'incidenza minima è stabilita al 24%, il contributo dovrà essere pari alla differenza percentuale e cioè al 6% dell'indicatore, e comunque non superiore a € 2.330,00) per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo da assegnare va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato pagato ed effettivamente rimasto a carico il canone di locazione;

Nel caso in cui il canone di locazione corrisposto nell'anno sia di importo superiore alla condizione economica indicata alle lettere a) e b) del presente articolo, ovvero l'indicatore ISEE sia pari a zero, il contributo è riconosciuto per un importo pari al valore del canone medesimo.

Come previsto all'art. 4 comma 5 del Reg. n. 066/Pres del 15 aprile 2020 il contributo è incrementato fino ad un massimo del 25 per cento per richiedenti i cui nuclei familiari sono caratterizzati da almeno una delle situazioni di debolezza sociale o economica come meglio definite all'art. 3 punto I, del presente bando.

Gli interventi verranno valutati solo in riferimento ai canoni di locazione, al netto degli oneri accessori, dovuti per l'anno di riferimento del bando, a fronte di contratti di locazione regolarmente registrati (e per i quali è stata regolarmente rinnovata la tassa annuale di registrazione se non soggetti a cedolare secca) relativi ad alloggi nei quali il richiedente risultava risiedere ed essere adibiti a prima casa, con destinazione d'uso residenziale, non di lusso, non di edilizia sovvenzionata e non inclusi nelle categorie catastali A1, A8 e A9 qualora non locati sulla base degli accordi territoriali previsti dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 431/1998.

Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno, il contributo da assegnare sarà rapportato al numero di mesi per il quale è stato effettivamente pagato il canone di locazione.

Il contributo teorico inferiore ad € 30,00 non sarà riconosciuto.

L'Amministrazione Comunale darà comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a/r ai non ammessi al beneficio, con indicazione della motivazione.

Agli ammessi, verrà inviata una comunicazione di accoglimento dell'istanza e ammissione della stessa alla quantificazione del fabbisogno.

Il contributo eventualmente da corrispondere non potrà superare l'ammontare del canone corrisposto nell'anno di riferimento nel caso di ISEE a zero, sempre e comunque nel limite del contributo teorico annuo di € 3.110,00 (fascia A) o € 2.330,00 (fascia B); nel caso in cui il canone corrisposto nell'anno sia di importo superiore al valore ISEE il contributo sarà riconosciuto per un importo pari al valore del canone medesimo e comunque nel limite del contributo teorico di cui sopra.

Qualora l'ammontare complessivo delle risorse assegnate dalla Regione al Comune di Pordenone per la concessione dei contributi di cui a presente bando risulti inferiore all'importo totale richiesto per soddisfare tutti i richiedenti, il Comune di Pordenone procederà alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari, secondo il criterio dell'assegnazione a tutti i richiedenti di un contributo proporzionalmente ridotto.

I pagamenti saranno effettuati soltanto mediante accredito sui conti correnti bancari o postali (esclusi i libretti postali). A tal fine il richiedente dovrà indicare in domanda un conto corrente bancario o postale a lui intestato o cointestato riportandone il codice IBAN. Non è possibile indicare un conto corrente intestato ad un soggetto diverso dal richiedente. Il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente ogni cambiamento successivo.



Si precisa che nel caso di decesso dell'intestatario della domanda, qualora lo stesso sia intervenuto prima dell'approvazione della graduatoria provvisoria dei beneficiari, la domanda sarà archiviata; qualora il decesso sia intervenuto successivamente all'approvazione della graduatoria provvisoria, il contributo sarà erogato agli eredi conviventi al momento di presentazione della domanda.

5. Cumulabilità del contributo

Fermo restando la non cumulabilità dei contributi in argomento con le detrazioni fiscali per espressa disposizione di cui all'art. 10 comma 2 della Legge 431/98, la LR 7 novembre 2022 n. 15 consente di cumulare i contributi di cui al DPR 066/2020 con gli analoghi vantaggi economici erogati ai cittadini per l'anno cui si riferiscono i canoni, sempre comunque entro i limiti della spesa sostenuta e rimasta a carico del locatario, fatte salve le eventuali diverse disposizioni previste dalla medesima legge n. 431/1998 e dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in Legge 3 luglio 2023, n. 85) che ha introdotto nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, istituendo, tra gli altri, l'Assegno di inclusione.

La somma del contributo e dei vantaggi economici ricevuti nell'anno di riferimento non deve comunque superare il canone pagato per l'anno. In caso contrario, il contributo Bando Affitti verrà ridotto fino al raggiungimento di quest'ultimo importo.

6. Modalità di presentazione della domanda

La domanda potrà essere presentata esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica a ciò deputata, e/o comunque secondo le modalità che saranno indicate nel sito istituzionale del Comune.

Saranno prese in esame solo le domande, debitamente compilate e presentate dal titolare del contratto attraverso SPID o CIE personale, pervenute al Comune entro la data di chiusura del bando.

Non saranno prese in esame quindi domande pervenute oltre il termine di scadenza del bando o presentate con modalità diverse da quelle indicate.

7. Documentazione da allegare alla domanda

Il richiedente (titolare del contratto) dovrà obbligatoriamente accedere al portale tramite SPID o CIE personale, a pena dell'irricevibilità della domanda, e per avvalersi delle agevolazioni previste per la condizione di disabilità è necessario allegare fotocopia della certificazione rilasciata dalla competente commissione, di cui all'art.3 L. 05/02/1992 n. 104, priva di indicazioni sanitarie (omissis).

Il richiedente straniero con titolo di soggiorno scaduto dovrà allegare copia della richiesta di rinnovo; in questo caso le domande saranno accolte e valutate con riserva, fermo restando l'obbligo di comprovare l'ottenimento del rinnovo, pena l'esclusione dal beneficio;

In via collaborativa, si richiede di allegare inoltre l'attestazione ISEE ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 riguardante la situazione economica del nucleo familiare o, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 9, del sopra citato D.P.C.M. 159/2013, la Dichiarazione Sostitutiva Unica, e la copia del/i contratto/i di locazione per il/i quale/i viene richiesto il contributo, riportante gli estremi della registrazione iniziale o dei successivi rinnovi.

Oltre a contratto d'affitto (in formato pdf) dovrà essere allegata la ricevuta dell'Agenzia delle

Entrate di avvenuta registrazione del contratto e dell'ultimo rinnovo.



Si precisa che qualora ci fossero più contratti stipulati per il periodo di riferimento (dal 01/01/2025 al 31/12/2025), devono essere allegati tutti e non solo l'ultimo.

Nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale D. lgs 82/2005 e delle linee guida Agid, si richiede che tutti gli allegati siano presentati in formato pdf.

8. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento al "Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all'articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)" emanato con Decreto del Presidente della Regionale Friuli Giulia n. 066/Pres. del 15 aprile 2020 e s. m. i., nonché alle diverse normative in materia.

9. Controlli

L'Amministrazione Comunale procederà al controllo a campione delle dichiarazioni presentate. Nel caso in cui dai controlli effettuati da codesta Amministrazione emergano prove di dichiarazioni mendaci, oltre all'esclusione della domanda e al decadimento dal beneficio eventualmente conseguito, si procederà a denunciare il dichiarante alle Autorità, ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000. In tale eventualità l'Amministrazione si riserva di richiedere il risarcimento dell'eventuale danno derivante dall'indebito percepimento del contributo.

10. Trattamento dei dati personali

Tutti i dati di cui verrà in possesso l'Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003, del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 101/2018.

II DIRIGENTE DEL SETTORE III
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
dott. Simone Zanin
*Documento informatico sottoscritto con firma
digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ZANIN SIMONE

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 17/03/2026 14:53:07